

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2013-2018

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

a seguito della consultazione elettorale del 26 e 27 maggio 2013

I componenti del Consiglio Comunale sono stati proclamati eletti in data 27 maggio 2013. La convalida è stata effettuata con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 7 giugno 2013. La durata del mandato è di 5 anni.

SINDACO– PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE dott. Cesare Valsecchi

LISTA CITTADINI UNITI PER CALOLZIOCORTE – CENTRO - AMBIENTE - SINISTRE

GRUPPO CITTADINI UNITI PER CALOLZIOCORTE – CENTRO - AMBIENTE - SINISTRE

TAVOLA Massimo - ASSESSORE

DE' FLUMERI Wilna - ASSESSORE

GAMBIRASIO Maria Teresa → Curriculum vitae [pdf\(43 KB\)](#)

VALSECCHI Luca Giovanni - ASSESSORE

COLA Paolo - ASSESSORE dal 24.05.2016

MAZZOLENI Sonia - ASSESSORE dal 04.08.2015

MONTELEONE Roberto Giovanni (Capogruppo fino al 23/01/2017) → Curriculum vitae [pdf\(74 KB\)](#)

AUTELITANO Paolo (Capogruppo dal 23/01/2017) → Curriculum vitae [.pdf\(395 KB\)](#)- NOMINATO IL 09/11/2015

PAPINI Veronica → Curriculum vitae [pdf\(149 KB\)](#) - DIMESSA IN DATA 13/10/2015

GRUPPO LA CASA DELLE SINISTRE(costituito il 31.07.2015)

ROTA Eleonora (Capogruppo) → Curriculum vitae [pdf\(191 KB\)](#)

DIA Boubou → Curriculum vitae [pdf\(305 KB\)](#)

MAINETTI Valentino → Curriculum vitae [pdf\(305 KB\)](#)- INDIPENDENTE DAL 07/12/2016

LISTA LEGA NORD – GHEZZI SINDACO

GRUPPO LEGA NORD

GHEZZI Marco (Candidato sindaco non eletto – Capogruppo) →

Curriculum vitae [pdf\(190 KB\)](#)

BALOSSI Celestina → Curriculum vitae [pdf\(100 KB\)](#)

VALSECCHI Cristina → Curriculum vitae [pdf\(385 KB\)](#)

LISTA LAVORO, SVILUPPO, LIBERTA'

GRUPPO LAVORO, SVILUPPO, LIBERTA'

GANDOLFI Dario (Candidato sindaco non eletto – Capogruppo) →

Curriculum vitae [pdf\(351 KB\)](#)

VALSECCHI Aldo → Curriculum vitae [pdf\(72 KB\)](#)

Dichiarazioni annuali inconfiribilità/incompatibilità – D.lgs. 39/2013

MAINETTI Valentino (assessore fino al 20.05.2016)

→ anno 2013 [pdf \(128 KB\)](#)

→ anno 2014 [pdf \(15 KB\)](#)

ROTA Eleonora (assessore fino al 28.07.2015)

→ anno 2013 [pdf \(385 KB\)](#)

→ anno 2014 [pdf \(72 KB\)](#)

GAMBIRASIO Maria Teresa

→ anno 2014 [pdf \(72 KB\)](#)

COLA Paolo

→ anno 2014 [pdf \(74 KB\)](#)

MAZZOLENI Sonia

→ anno 2014 [pdf \(72 KB\)](#)

MONTELEONE Roberto Giovanni

→ anno 2014 [pdf \(82 KB\)](#)

DIA Boubou

→ anno 2014 [pdf \(72 KB\)](#)

PAPINI Veronica (consigliere fino al 13.10.2015)

→ anno 2014 [pdf \(83 KB\)](#)

AUTELITANO Paolo

→ anno 2015 [pdf \(87 KB\)](#)

GHEZZI Marco

→ anno 2014 [pdf \(72 KB\)](#)

BALOSSI Celestina

→ anno 2014 [pdf \(72 KB\)](#)

VALSECCHI Cristina

→ anno 2014 pdf (72 KB)

GANDOLFI Dario

→ anno 2014 pdf (72 KB)

VALSECCHI Aldo

→ anno 2014 pdf (72 KB)

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 267/2000

Articolo 37 - Composizione dei consigli

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
- d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h) da 12 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

- a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- d) da 24 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 38 - Consigli comunali e provinciali

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il

numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e

attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

Art. 42 - Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 51 - Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.